

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-371 del 27/01/2020
Oggetto	Demanio acque, RR 41/2001 artt. 5, 6 e 36. Consorzio Acquedotto Rurale Case Boscaini. Concessione semplificata di derivazione acque sotterranee di sorgente ad uso acquedotto rurale in loc. Case Poncini di Pellegrino Parmense (PR). Codice Sisteb PR17A0016
Proposta	n. PDET-AMB-2020-373 del 24/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventisette GENNAIO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il RD 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il RD 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il DLgs 152/2006 (Norme in materia ambientale); il DLgs 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la LR 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la LR 9/1999 (Disciplina della procedura di VIA); il Reg.Reg. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la LR 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la LR 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la LR 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); le DGR in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274 e 2242 del 2005, 1994/2006 (uso promiscuo agricolo) 1985/2011, 65/2015; la DGR 787/2014 sulla durata delle concessioni; la DGR 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le DGR 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni - SAC di Parma.

PRESO ATTO dell'istanza protocollo n. 8364 del 04/05/2017 presentata dal CONSORZIO ACQUEDOTTO RURALE CASE BOSCAINI, codice fiscale 92090250348, ai sensi dell'art. 36 del RR 41/2001 per derivazione di acque sorgive in comune di Pellegrino Parmense, codice pratica PR17A0016;

ESAMINATA la documentazione trasmessa e quanto già presente agli atti del Servizio, risulta:

- prelievo esercitato dalla sorgente denominata "Case Poncini" con opera di presa di proprietà del richiedente, consistente in manufatto contenente il drenaggio che convoglia le acque in due successive vasche di decantazione e nella vasca di accumulo da cui parte la tubazione; le vasche sono provviste di scarico di fondo e sfioratore troppo pieno;
- ubicata in comune di Pellegrino Parmense (PR), località Case Poncini, sulla particella 3 del fg 51 di proprietà sig. Rusca Ugo, di cui risulta agli atti assenso all'esercizio della derivazione; coordinate UTM 32: x 576.347; y: 4.953.450; censita nel sistema informatico con codice sisteb PRA10926;
- destinata all'alimentazione dell'acquedotto rurale della frazione Case Boscaini di Pellegrino Parmense;
- portata massima di esercizio l/sec 0,08
- volume massimo prelevato mc/anno 2020
- prelievo esercitato senza modificazioni dal 1970, a seguito di concessione rilasciata con Decreto del Provveditorato Regionale OOPP n. 13629 del 27/05/1970, rinnovata con determinazione del Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po della Regione Emilia-Romagna n. 9938 del 14/09/2010 fino al 31/12/2015, codice pratica PRPPA3197;
- non risulta istanza di rinnovo nei termini prescritti;

DATO ATTO

- che la domanda presenta i requisiti di cui alla lett. c) dell'art. 36 del RR 41/2001, procedura semplificata;
- che per la definizione del canone la destinazione d'uso rientra nei casi di "consumo umano", con importo minimo per i casi di portata media derivata inferiori a 0,1 l/sec;

CONSIDERATO

- che non risulta disponibile alimentazione dal pubblico acquedotto;
- che il rilascio della concessione è subordinato al parere dell'Autorità Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "metodo Era", definiti dalla medesima direttiva;

- che in base alla valutazione ex ante condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima Direttiva, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia;
- che la derivazione non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all’art. 22 del RR 41/2001;

PRESO ATTO del parere favorevole comunque espresso dall’Autorità Distretto Idrografico del Fiume Po protocollo n. 13872/2017;

ACCERTATO che il Richiedente ha dimostrato di aver versato:

- l’importo dovuto a titolo di spese istruttorie;
- l’importo dovuto per le annualità pregresse a tutto il 2019;
- l’importo dovuto per l’annualità 2020 di euro 126,49, in data 22/01/2020 con bollettino postale VCYL0121 sul c/c 1018766103 ;
- l’importo dovuto a titolo di deposito cauzionale nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti nell’importo minimo di euro 250,00 , con i seguenti versamenti:
 - in data 27/09/2010 euro 115,50 con bollettino postale VCY0671 sul c/c 367409
 - in data 22/01/2020 euro 134,50 con bollettino postale VCYL0122 sul c/c 367409

RITENUTO che

- i quantitativi richiesti siano congrui rispetto al fabbisogno e compatibili con lo stato del corpo idrico;
- sulla base dell’istruttoria esperita e della documentazione agli atti non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione richiesta codice PR17A0016;

D E T E R M I N A

per quanto esplicitato in premessa, parte integrante della presente determinazione,

1. di rilasciare ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. c) e fatti salvi i diritti dei terzi, al **CONSORZIO ACQUEDOTTO RURALE CASE BOSCAINI**, codice fiscale 92090250348, con sede in località Case Boscaini di Pellegrino Parmense (PR), la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice Sisteb **PR17A0016**, con le seguenti caratteristiche:

- prelievo esercitato dalla **sorgente denominata “Case Poncini”** ;
- ubicata in comune di Pellegrino Parmense (PR), località Case Poncini, sulla particella 3 del fg 51;
- coordinate UTM 32: x 576.347; y: 4.953.450;
- censita nel sistema informatico con codice sisteb **PRA10926**;
- destinata all’alimentazione dell’acquedotto rurale della frazione Case Boscaini di Pellegrino Parmense;
- portata **massima di l/sec 0,08**
- volume massimo prelevato **mc/anno 2020**

2. di dichiarare estinto il codice PRPPA3197 del precedente fascicolo, accorpato al fascicolo attuale con **codice PR17A0016**

3. di stabilire, ai sensi della DGR n 787/2014, la validità della concessione **fino al 31/12/2021**;

4. di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;

5. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale della presente determinazione, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 24/01/2020, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare nell’esercizio dell’utenza, la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere;

6. di quantificare i seguenti importi, determinati in base alla normativa in premessa, dando atto che risultano interamente versati:

- canone dovuto per l’annualità 2020 euro 126,49, importo soggetto a rivalutazione ai sensi dell’art. 8 LR 2/2015 per le annualità successive;

- deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, euro 250,00;
 - per indennizzi periodo dal 2016 al 2019, euro 498,09;
7. di dare atto che le somme versate saranno introitate negli appositi capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale;
 8. di stabilire che la concessione avrà efficacia solo dopo il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario;
 9. di provvedere alla notifica del presente atto nei termini e modalità di legge;
 10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsto dal DLgs 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla DGR 486/2017;
 11. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad Euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 131/1986;
 12. di stabilire che il responsabile del procedimento è il Dirigente di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Dott. Paolo Maroli;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b) Dlgs 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143, 144 del RD 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA-
ROMAGNA (ARPAE)**

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

DISCIPLINARE D'USO

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee assentita a **CONSORZIO ACQUEDOTTO RURALE CASE BOSCAINI**, codice fiscale 92090250348, con sede in località Mariano di Case Boscaini, in Bedonia (PR) – Codice **PR17A0016**

ART. 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. La risorsa utilizzata è costituita dalla captazione della **sorgente denominata “Case Poncini”, codice sisteb PRA10926**
2. L'opera di presa consiste in manufatto contenente il drenaggio che convoglia le acque in due successive vasche di decantazione e nella vasca di accumulo da cui parte la tubazione. Le vasche sono provviste di scarico di fondo e sfioratore troppo pieno.
3. L'opera di presa in proprietà del Consorzio è ubicata in comune di Pellegrino Parmense (PR), sulla particella 3 del fg 51, in sinistra della Strada Vicinale delle Fontane partendo da Case Poncini, di proprietà sig. Rusca Ugo, coordinate UTM 32: x 576.347; y: 4.953.450;

ART. 2 - QUANTITA', MODALITA' E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa derivata è destinata all'alimentazione dell'**acquedotto rurale al servizio della frazione Boscaini di Pellegrino Parmense**.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nei limiti di:
 - **portata massima 0,08 l/sec**, media 0,065;
 - **quantitativo massimo del prelievo 2020 mc/anno**.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico: codice: 633ER-LOC1-CIM - Pellegrino Parmense (alimentazione Appenninica)

ART. 3 - CANONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone anticipatamente entro il **31 marzo** dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, con bonifico sul conto corrente Banco Posta alle coordinate **IT 94 H 07601 02400 001018766103**, o con bollettino postale sul **c/c 1018766103**, indicando obbligatoriamente in **causale** il codice **PR17A0016** e l'annualità di riferimento, a pena dell'avvio delle procedure per il recupero del credito;
2. Per l'**annualità corrente 2020** il valore del canone è stabilito in **euro 126,49**;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'**Istat alla data del 31 dicembre** di ogni anno.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del RR n. 41/2001).
4. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del RR n. 41/2001).

ART. 4 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura del

minimo di legge di **euro 250,00**, alla cessazione per qualsiasi motivo, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione, a seguito di richiesta scritta, qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933, rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ART. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, è **rilasciata fino al 31/12/2021**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione e dal disciplinare.

3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione stessa.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione in qualunque momento dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ART. 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto grave e reiterato del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza della concessione qualora il concessionario, regolarmene diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e comunque al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del fascicolo e della restituzione del deposito cauzionale.

ART. 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario, se richiesto dall'Amministrazione concedente, sarà tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** - Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo, che individua una regolare utenza di acqua pubblica, delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare l'intestazione, il codice e il termine di scadenza della concessione.

3. **Variazioni** - Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla titolarità, al cambio di residenza, al contatore (se previsto) e alle opere di

prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, contestualmente ai motivi che l'anno determinata, ai fini delle necessarie autorizzazioni. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dà luogo a decadenza della concessione.

4. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

5. **Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla LR n. 7/1983, di utilizzare le opere per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi. In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006.

6. **Sospensioni del prelievo** - Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione competente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo alla riduzione del canone annuo.

7. **Cessazione dell'utenza** - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Il concessionario è **tenuto a comunicare** all'Amministrazione concedente la cessazione dell'utenza, nei casi di decadenza, revoca, rinuncia, nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, o da qualsiasi altra causa determinata, entro tre mesi dalla sua dimissione e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per il ripristino dei luoghi. Nel caso non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio con onere delle spese a carico del concessionario.

8. **Subconcessione** - E' vietato cedere a terzi in tutto o in parte la risorsa idrica oggetto della concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

9. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati in dipendenza della concessione a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ART. 8 – VERIFICA DI CONGRUITA'

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ART. 9 – SANZIONI

1. Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dalla concessione e dal disciplinare;
- decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di sub-concessione a terzi;
- decade dal diritto a derivare qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il perentorio termine di 30 giorni, non vi provveda:
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nella concessione e disciplinare;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - mancata firma del disciplinare entro il termine di cui all'art. 19, comma 3, senza valida motivazione.

2. L'Amministrazione concedente ha facoltà di revocare e dichiarare la decadenza dal diritto a derivare nei casi previsti dall'art. 55 del RD 1775/1933;

3. L'Amministrazione concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato si provvede all'esecuzione d'ufficio con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal RD 14 aprile 1910 n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.